

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la Legge Regionale 17 febbraio 2000, n.9, recante: *“Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”*;
- la legge regionale 4 agosto 2021 n. 12 *“Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023”*, con la quale è stato previsto lo stanziamento di Euro 100.000,00 sul capitolo U0000001890 del Bilancio 2021/2023, anno finanziario 2021, per il riscontro dei costi sostenuti dai comuni liguri, su richiesta della Struttura Regionale di Protezione Civile;

DATO ATTO che:

- nel periodo invernale 2020-2021 il territorio della Regione Liguria, con particolare riferimento ai Comuni dell'entroterra, è stato interessato da avverse condizioni meteorologiche che hanno più volte determinato la compromissione della funzionalità della rete viaria nelle zone interne;
- la preparazione ai fenomeni nevosi e agli altri eventi meteo avversi previsti e la gestione di quelli occorsi ha determinato un aumento dei costi a carico degli Enti locali interessati per garantire la transitabilità della viabilità interna;
- la Regione Liguria ha disposto lo stanziamento di Euro 100.000,00 per il riscontro dei costi sostenuti dai comuni liguri;

CONSIDERATO che:

- ai fini della concessione dei citati fondi è necessario provvedere criteri di selezione;
- ANCI Liguria ha trasmesso alla Regione Liguria una proposta di riparto delle risorse in rassegna, elaborata a seguito della raccolta dei dati con i Comuni liguri e la loro trasmissione;
- la suddetta proposta individua come beneficiari dei contributi i Comuni non costieri, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, e prevede il riparto dell'importo disponibile prendendo come base di calcolo l'incremento dei costi per la stagione invernale 2020/2021 rispetto alla precedente 2019/2020, ammesso a contributo proporzionalmente al peso percentuale dell'incremento di quel Comune rispetto al totale degli incrementi dei Comuni della relativa provincia;
- il criterio come sopra formulato è accoglibile e, come tale, da assumere a riferimento ai fini dell'assegnazione dei contributi di che trattasi;

RITENUTO pertanto di:

- approvare quale criterio di riparto del contributo, destinato ai Comuni non costieri, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, di euro 100.000,00 l'incremento dei costi per la stagione invernale 2020/2021 rispetto alla precedente 2019/2020, ammesso a contributo proporzionalmente al peso percentuale dell'incremento di quel Comune rispetto al totale degli incrementi dei Comuni della relativa provincia;
- autorizzare la spesa complessiva di euro 100.000,00 e prenotare tali risorse, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., a favore delle Amministrazioni Comunali che risulteranno aggiudicatari del contributo, sul capitolo U0000001890 *“ TRASFERIMENTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER I PROGRAMMI, LE ATTIVITA' REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE, IVI COMPRESO IL SISTEMA METEOROLOGICO”* del Bilancio di previsione 2021/2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021);
- stabilire che le domande per accedere al contributo che possono essere presentate anche per il tramite di ANCI, devono pervenire alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, **entro e non oltre la data del 21 ottobre 2021** all'indirizzo pec

protocollo@pec.regione.liguria.it, e **obbligatoriamente** anche alla [peo settore.emergenze@regione.liguria.it](mailto:peo.settore.emergenze@regione.liguria.it);

VISTO il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021/2023”;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 ad oggetto “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;

SU PROPOSTA dell'Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa di:

1. approvare quale criterio di riparto del contributo, destinato ai Comuni non costieri, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, di euro 100.000,00 l'incremento dei costi per la stagione invernale 2020/2021 rispetto alla precedente 2019/2020, ammesso a contributo proporzionalmente al peso percentuale dell'incremento di quel Comune rispetto al totale degli incrementi dei Comuni della relativa provincia;
2. autorizzare la spesa complessiva di euro 100.000,00 e prenotare tali risorse, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., a favore delle Amministrazioni Comunali che risulteranno aggiudicatari del contributo, sul capitolo U0000001890 “ TRASFERIMENTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER I PROGRAMMI, LE ATTIVITA' REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE, IVI COMPRESO IL SISTEMA METEOROLOGICO” del Bilancio di previsione 2021/2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021);
3. stabilire che le domande per accedere al contributo che possono essere presentate anche per il tramite di ANCI, devono pervenire alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, **entro e non oltre la data del 21 ottobre 2021** all'indirizzo [pec protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it), e **obbligatoriamente** anche alla [peo settore.emergenze@regione.liguria.it](mailto:peo.settore.emergenze@regione.liguria.it);
4. stabilire che i contributi spettanti potranno essere liquidati solo a seguito della rendicontazione, anche attraverso apposita attestazione da parte dell'Organo comunale competente, delle spese sostenute nel corso del 2021 per fronteggiare la stagione invernale e garantire la transitabilità della viabilità interna;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120gg dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.